



**REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO DELLE PROVE FINALI
PER I CORSI DI LAUREA DEL CCSA INGEGNERIA INDUSTRIALE
(Approvato nel CCSA di Ingegneria Industriale del 16/03/2017)**

1. Riferimenti normativi.

- 1.1. Decreto Ministeriale 3-11-1999 n. 509, art. 10 (Obiettivi ed attività formative qualificanti delle classi) comma 1e), art. 11 (Regolamenti didattici di Ateneo) comma 3d), comma 5, comma 7d) e comma 7e)
- 1.2. Decreto Ministeriale 22-10-2004 n. 270, art. 10 (Obiettivi ed attività formative qualificanti delle classi) comma 5c), art. 11 (Regolamenti didattici di Ateneo) comma 3d), comma 5, comma 7d) e comma 7e)
- 1.3. Senato Accademico del 17-02-2011 e successivi: Ordinamenti dei Corsi di Laurea (RAD), (Caratteristiche della prova finale – D.M. 270/04 art. 11 comma 3d)
- 1.4. D.R. n. 68 del 2-12-2011: Statuto di Autonomia, art. 19 (Corsi di studio) comma 4
- 1.5. D.R. n. 539 del 27/09/2016: Regolamento didattico di Ateneo, art. 25 (Prova finale e conseguimento dei titoli di studio)
- 1.6. D.R. n. 537 del 27/09/2016: Regolamento Studenti, art. 17 (Prova finale e conseguimento dei titoli di studio)
- 1.7. CCSA di Ingegneria Industriale del 16-4-2014: Regolamento della prova finale di Laurea Magistrale (ex D.M: 270/04)
- 1.8. Consiglio di Facoltà del 19-7-2005: regolamento lauree (triennali) ex dm 509/99
- 1.9. Nel testo seguente per “docente” si intende “docente professore o professore aggregato del Consiglio dei Corsi di Studio Aggregati (CCSA) che sia titolare, anche per affidamento, di un modulo didattico o di un insegnamento o che assolve i suoi compiti didattici integrativi nell’ambito di un insegnamento dello stesso”.
- 1.10. Regolamento per la preparazione di tesi o relazioni finali all’estero dell’Università degli Studi di Brescia, approvato dal S.A. del 28/02/2017, emanato con D.R. del 02/03/2017

2. La prova finale di Laurea.

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento della prova finale (esame di laurea) per i corsi di studio di primo livello (lauree triennali) nel rispetto della normativa richiamata al punto precedente.

- 2.1. La prova finale consiste nella preparazione e nella presentazione e discussione da parte del laureando di fronte ad apposita Commissione, di un lavoro svolto in modo autonomo nell’ambito di un insegnamento oppure nell’ambito di un Tirocinio curricolare o Progetto formativo. Il Presidente della Commissione ha facoltà di organizzare l’attività di esame anche ricorrendo a idonee sottocommissioni.
- 2.2. Il lavoro svolto sarà documentato da un elaborato redatto, di norma, in forma scritta; qualora sia in forma grafica o consista nella realizzazione di un prototipo dovrà essere comunque accompagnato da una breve relazione scritta.
- 2.3. Le attività formative relative alla preparazione della Prova finale di Laurea potranno esplicarsi con le seguenti modalità:
 - a) approfondimento di un argomento nell’ambito di un insegnamento sotto la guida di un docente del CCSA;
 - b) partecipazione a Tirocini curricolari presso aziende o enti privati o pubblici esterni all’Ateneo;





- c) partecipazione a Progetti formativi promossi all'interno dell'Ateneo o in collaborazione con strutture esterne.

3. Approfondimento di un argomento nell'ambito di un insegnamento sotto la guida di un docente del CCSA.

3.1. Procedure per l'attribuzione dell'argomento della Prova finale di Laurea all'allievo.

- a) Nell'ambito dei propri insegnamenti i docenti predispongono proposte di esercizio/approfondimento di argomenti relativi all'insegnamento o trasversali anche ad altri insegnamenti il cui svolgimento corrisponda ai crediti previsti dai regolamenti didattici dei singoli corsi di laurea comprensivo della preparazione: (i) di un elaborato in forma scritta e/o grafica; (ii) della presentazione dell'elaborato stesso in forma sintetica alla Commissione per gli esami di Laurea.
- b) I docenti possono predisporre proposte il cui svolgimento corrisponda a 150 ore di lavoro individuale da attribuire ad una coppia di allievi che opereranno in modo correlato producendo un solo elaborato.
- c) I docenti possono attribuire lo stesso argomento anche a più allievi individualmente (o più coppie di allievi), che svilupperanno il lavoro e l'elaborato corrispondente in modo indipendente.
- d) I docenti rendono nota la disponibilità di argomenti proposti in forma ufficiale, preferibilmente tramite il portale degli insegnamenti di Ateneo. Sulla base di queste proposte gli allievi presentano domanda al docente di attribuire loro l'argomento da sviluppare per la prova finale. Il docente può riservarsi di accettare o meno la domanda dell'allievo; in caso affermativo il docente assume il ruolo di Relatore della Prova finale di Laurea dell'allievo.
- e) Nel caso in cui l'allievo non riesca a concordare autonomamente l'attribuzione di un argomento per la sua prova finale, potrà presentare istanza al CCSA che procederà d'ufficio all'attribuzione di un docente Relatore.

3.2. Procedure per la presentazione della domanda di ammissione all'esame di Laurea.

- a) Entro le scadenze previste annualmente dal CCSA gli allievi dovranno presentare in modalità telematica, contestualmente al deposito del titolo della tesi, la domanda di laurea seguendo la procedura disponibile alla pagina relativa agli Esami di Laurea sul sito di Ateneo.
- b) L'acquisizione dei crediti formativi universitari necessari per l'ammissione all'esame di Laurea, al netto di quelli attribuiti per la prova finale, deve avvenire entro le scadenze previste annualmente dal CCSA.

3.3. Consegna dell'elaborato della Prova finale di Laurea.

- a) L'elaborato relativo all'attività svolta dovrà essere consegnato dall'allievo al Relatore della prova finale con congruo anticipo rispetto alla data della seduta di Laurea, in modo che quest'ultimo possa effettuare la valutazione del lavoro svolto dall'allievo. Tale valutazione sarà comunicata al Presidente della Commissione per gli esami di Laurea prima della seduta o durante la seduta se il Relatore fa parte della Commissione stessa. Per i laureandi dell'ordinamento 509/99 è prevista la consegna di una copia della tesi di laurea firmata dal Relatore presso la Segreteria Studenti entro i termini indicati nel calendario degli appelli di laurea approvati dai CCSA.
- b) Una copia dell'elaborato sarà consegnata dall'allievo al Presidente della Commissione per gli esami di Laurea prima della seduta, affinché i Commissari ne possano prendere visione.
- c) L'elaborato della Prova finale di Laurea non costituisce documentazione da conservare agli atti del CCSA.





4. Partecipazione a Tirocini presso aziende o enti privati o pubblici.

- 4.1. Procedure per l'attribuzione dell'argomento della Prova finale di Laurea all'allievo.
- a) Qualora l'allievo abbia svolto un Tirocinio curricolare presso aziende o enti privati o pubblici con l'attribuzione del previsto numero di crediti formativi universitari, può chiedere al docente Tutore dell'attività di tirocinio di presentare come elaborato per la prova finale una relazione relativa al tirocinio stesso.
Il docente Tutore della attività di tirocinio assume in questo caso anche il ruolo di Relatore della Prova finale di Laurea.
- b) L'approfondimento dei temi disciplinari affrontati nel tirocinio, la preparazione dell'elaborato descrittivo dell'attività e la preparazione della presentazione in forma sintetica alla Commissione per gli esami di Laurea dovrà corrispondere ai crediti previsti dal regolamento didattico del corso di studi.
- 4.2. Per quanto riguarda la presentazione della domanda di ammissione all'esame di Laurea e di consegna dell'elaborato della Prova finale di Laurea, la procedura si svolgerà come descritto ai precedenti punti 3.2 e 3.3.

5. Partecipazione a specifici Progetti formativi promossi all'interno dell'Ateneo o in collaborazione con altre strutture esterne.

- 5.1. Procedure per l'attribuzione dell'argomento della Prova finale di Laurea all'allievo.
- a) Qualora l'allievo abbia partecipato ad uno specifico Progetto formativo promosso all'interno dell'Ateneo, approvato dal CCSA competente e sotto la responsabilità di un docente Tutore, con l'attribuzione del previsto numero di crediti formativi universitari, può chiedere al docente stesso di presentare una relazione sulla propria attività nell'ambito del Progetto formativo come elaborato per la prova finale. Il docente Tutore delle attività relative al Progetto formativo assume in questo caso anche il ruolo di Relatore della Prova finale di Laurea.
- b) L'attività di approfondimento dei temi disciplinari affrontati nel Progetto formativo, di preparazione dell'elaborato descrittivo dell'attività e di preparazione della presentazione in forma sintetica alla Commissione per gli esami di Laurea dovrà corrispondere ai crediti previsti dal regolamento didattico del corso di studi.
- 5.2. Per quanto riguarda la presentazione della domanda di ammissione all'esame di Laurea e di consegna dell'elaborato della Prova finale di Laurea, la procedura si svolgerà come descritto ai precedenti punti 3.2 e 3.3.

6. Preparazione dell'elaborato della prova finale all'estero

- 6.1 Il lavoro inerente la preparazione dell'elaborato della prova finale può essere svolto per intero o in parte presso università, enti di ricerca, aziende internazionali, istituzioni sovranazionali o internazionali, in accordo con il "Regolamento per la Preparazione di Tesi o Relazioni Finali all'Estero" dell'Università degli Studi di Brescia.

7. La valutazione della Prova finale di Laurea.

- 7.1. La valutazione della Prova finale di Laurea da parte della Commissione per gli esami di Laurea sarà espressa in centodecimi, a prescindere dal numero di componenti effettivi della Commissione stessa. La votazione finale si ottiene dalla conversione in centodecimi della media dei voti calcolata a cura della Segreteria Studenti, cui si aggiunge un eventuale incremento stabilito dalla Commissione e non maggiore di 10 punti.





- 7.2. L'incremento stabilito dalla Commissione per gli esami di Laurea dovrà essere formulato sulla base dei seguenti elementi.
- 7.2.1. Valutazione della carriera complessiva dell'allievo.
- a) Incremento legato alla media conseguita dal laureando negli esami di profitto: si potrà attribuire un incremento di 4 punti se la media è maggiore o uguale a 99/110 e nessun incremento se la media è minore di 84/110. L'incremento varierà linearmente fra i due estremi sopra indicati in funzione della media. All'atto di questa operazione il punteggio viene arrotondato all'intero più vicino; in caso di punteggio con parte decimale pari a 0,5 si arrotonda all'intero superiore.
- b) Si potrà attribuire fino a un massimo di 3 punti per tener conto dei seguenti aspetti connessi alla carriera dell'allievo:
- b.1) 1 punto, se il laureando si laurea in corso (ovvero entro la sessione del mese di marzo successivo al terzo anno accademico dall'immatricolazione);
- b.2) 1 punto, se il laureando ha conseguito almeno 3 lodi negli esami del piano degli studi e 2 punti se ha conseguito almeno 5 lodi;
- b.3) 1 punto, se il laureando durante il percorso degli studi ha effettuato un periodo di permanenza all'estero di durata non inferiore al semestre in relazione a programmi Erasmus o similari ed ha acquisito almeno 20 crediti oppure ha sviluppato l'elaborato di laurea.
- 7.2.2 Elaborato della Prova finale di Laurea e sua presentazione: si potrà attribuire fino a un massimo di 3 punti.
- 7.3. Nei casi in cui, con l'incremento complessivamente assegnato, la votazione sia almeno pari a 110/110, può essere attribuita la lode con decisione unanime della Commissione.
- 7.4. La Commissione per gli esami di Laurea delibera l'attribuzione della votazione senza la presenza dell'allievo o di estranei e l'esito della prova finale viene reso pubblico.
- 8. Disposizioni finali**
- 8.1 La procedura previste, la consegna dei documenti da parte dello studente e l'approvazione dei documenti da parte del relatore avverranno secondo le modalità previste dalla segreteria studenti in ottemperanza ai regolamenti di ateneo e di CCSA e potranno avvenire anche con mezzi informatici. Le modalità sono pubblicate sul sito internet di ateneo.
- 8.2 Per gli iscritti a corsi di studio previgenti il DM 270/04 eventuali aspetti legati a normativa inderogabile ed in contrasto con il presente regolamento si applicano le disposizioni in vigore precedentemente.

